

**PARERE SULL'APPLICAZIONE DEL DECRETO C.D. "CARO ACCIAIO"**

Si fornisce l'interpretazione in ordine all'applicazione della disciplina dettata dall'art. 26, commi da 4-*bis* a 4-*septies* della l. n. 109 del 1994 (inseriti dall'art. 1, comma 550, della L. 311/2004) e dal conseguente d.M. Infrastrutture e trasporti 30 giugno 2005 (c.d. decreto "caro acciaio").

\* \* \*

**Quesito n. 1**

Si riporta la richiesta formulata: *"Considerato che il comma 4-quinquies dice che le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1 gennaio 2004, ma non fa alcun riferimento alla data di presentazione dell'offerta, la variazione percentuale annuale 2004 prevista nella tabella allegata al decreto 30.6.2005 si applica ai contratti di appalto conseguenti ad offerte presentate nell'anno 2003 o presentate nell'anno 2004? In teoria le offerte presentate durante l'anno 2004 avrebbero dovuto già tenere in considerazione l'aumento del prezzo, ma nel caso di offerta presentata a inizio anno (es. febbraio) come ci si deve comportare? Se è da applicarsi solamente alle offerte presentate nell'anno 2003, per quelle presentate nell'anno 2004 occorre attendere l'emanazione di un nuovo decreto (30 giugno 2006)?"*

Per rispondere è utile anzitutto riportare le disposizioni richiamate:

Art. 26 legge n. 109 del 1994

*Omissis*

3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile [*Revisione del prezzo per onerosità o difficoltà di esecuzione*].

4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del

ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies.

4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.

4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

Per comprendere il funzionamento di tale nuovo sistema revisionale, bisogna interrogarsi sui suoi effetti in assenza di effetto retroattivo. I commi 4-bis e 4-ter

stabiliscono che i lavori revisionati sono soltanto quelli la cui offerta è presentata a partire dell'entrata in vigore della Finanziaria 2005 e che la "compensazione" si ottiene applicando la percentuale di variazione ai lavori contabilizzati nell'anno precedente. Il comma 4-ter, diversamente dai commi 4-bis e 4-quinquies, si riferisce non a rilevazioni ma a percentuale di variazione. Al riguardo **la circolare n. 6/2005 dell'Istituto Grandi Infrastrutture** (in rete all'indirizzo [http://www.giustamm.it/new\\_2005/circolare.htm](http://www.giustamm.it/new_2005/circolare.htm)) ha chiarito che non si tratta di una "svista"; anzi: è importante sottolinearlo perché si tratta dello snodo interpretativo delle nuove disposizioni. Infatti, continuando a ragionare come se ci fossero soltanto i comma 4-bis e 4-ter, si ha che i lavori con offerta nel 2005 ed esecuzione nello stesso 2005, non vengono revisionati. L'impresa tiene conto del prezzo del ferro del 2005, che coincide con quello quotato dal decreto ministeriale per quello stesso anno. I lavori che saranno assoggettati a revisione sono dunque quelli 2006, ma la relativa quotazione sarà effettuata alla fine del 2006, cioè con il DM 2007. Soltanto dopo questo DM, si viene a conoscere la situazione 2006 e si può stabilire la "percentuale di variazione", rispetto alla situazione corrente nell'anno dell'offerta (2005). Dunque, non è una "svista" il riferimento contenuto nel comma 4-ter alla percentuale di variazione. Il DM non rileva le percentuali di variazioni, quota i valori assoluti. Poi, può mettere tra parentesi anche le percentuali, ma la rilevazione riguarda i valori assoluti.

Sennonché, il comma 550 ha anche un effetto retroattivo. Anche su questo punto è chiarificatrice la richiamata circolare dell'Istituto Grandi Infrastrutture, che si esprime chiaramente nei termini che seguono. **Siccome il legislatore vuole revisionare i lavori eseguiti nel 2004, i quali non possono essere originati che da un'offerta 2003, stabilisce che si rileveranno anche i prezzi 2003.** A questo punto, allarga l'ambito di applicazione anche ai lavori con offerta anteriore al 2003, e ciò per evitare la sperequazione di due lavori eseguiti nel 2004, il primo dei quali viene revisionato perché scaturisce da un'offerta 2003 e il secondo non sarebbe stato revisionato perché l'offerta era, mettiamo, del 2002 (o 2001 o 2000, etc.). **La serie è dunque completa. La rilevazione 2005 (v. comma 4-quater) non può che riguardare il 2004, e ciò sia per stabilire quale saranno i prezzi di riferimento iniziale per i lavori che eseguirà negli anni successivi, da parte di chi fa offerta nel 2004; sia per determinare la percentuale di variazione per i lavori eseguiti nel 2004 da chi ha fatto l'offerta nel 2003 (e anni precedenti).**

Il decreto ministeriale rileverà quindi i prezzi del 2003, del 2004, del 2005 ed in questo modo, si disporrà della percentuale di variazioni del 2004 sul 2003, del 2005 sul 2004, e poi del 2006 sul 2005 e così di seguito. A questo punto, i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2004 saranno revisionati con la percentuale 2004-2003, sempre però che la relativa offerta sia stata presentata nel 2003 o negli anni anteriori. **Se invece l'offerta è stata presentata nel 2004, la rilevazione 2004 farà soltanto da riferimento per stabilire, rispetto ai prezzi 2005 (rilevati nel 2006), le percentuali di variazione per il lavori del 2005.**

**Questo significa che, per tali ultimi lavori (quelli con offerta 2004), la revisione "scatterà" per i lavori eseguiti nel 2005, e non per i lavori del 2004, dal momento che il prezzo, per es. del ferro, del 2004 (rilevato nel 2005) sarà il medesimo che l'impresa avrà tenuto presente nel fare l'offerta.**

Invece, l'impresa che ha presentato l'offerta nel 2003 o negli anni precedenti e che nel 2004 ha messo in opera i materiali rilevati nel 2003 usufruirà della revisione, dal momento che, nel formulare l'offerta, avrà tenuto conto dei prezzi correnti nell'anno dell'offerta (2003, 2002, 2001, etc.), e cioè di prezzi più bassi (o più alti) di quelli del 2004 (rilevati nel 2005). Naturalmente, proseguendo nell'attività lavorativa, il confronto, ai fini della percentuale di variazione, avviene sempre tra il prezzo corrente nell'anno di messa in opera dei materiali e quello rilevato nell'anno dell'offerta.

Questo significa che l'impresa che ha fatto un'offerta nel 2003 e che realizza i lavori nel 2004, nel 2005 e nel 2006, avrà diritto all'applicazione della percentuale di variazione del 2004-2003 per i lavori eseguiti nel 2004; alla percentuale di variazione 2005-2003 per i lavori che esegue nel 2005 e alla percentuale di variazioni 2006-2003 per i lavori che eseguirà nel 2006.

**Occorre dire subito che il comma 4-ter sembrerebbe istituire un confronto anno su anno e che quindi, nell'esempio fatto, la revisione funzionerebbe nel senso che, per i lavori eseguiti nel 2005, si farebbe capo al 2006 sul 2005, anche se l'offerta fosse del 2003 o del 2004. Tale lettura del comma 4-ter è contrastata però dal comma di apertura, il 4-bis, che si riferisce a variazioni rispetto all'anno di presentazione dell'offerta.**

**Dato l'effetto retroattivo delle nuove disposizioni, è evidente che gli unici lavori sottratti all'applicazione del comma 550 della Finanziaria 2005 sono quelli "coperti" dall'art. 33 della legge 41/1986 e, se ce ne sono ancora, dalla legislazione anteriore (DLCPS 1501/1947 e leggi successive).**

Per l'applicazione delle nuove norme, riacquista inoltre importanza il cronoprogramma di cui all'art. 42 del DPR 554/1999. Se quindi si riscontra un ritardo colposo dell'impresa, si applicherà la percentuale dell'anno in i lavori dovevano essere realizzati. Reciprocamente si opererà per il ritardo dell'ente committente, nel senso, cioè, che se vi è ritardo nella consegna dei lavori o per una sospensione illegittima, bisognerà decidere se l'alea vada mantenuta o defalcata. Diversamente dalla precedente normativa, non esiste una disposizione del tipo dell'art. 2 della legge 37/1973, che dichiarava nulli i patti in contrario o in deroga al regime revisionale. Le nuove disposizioni sono però congegnate in maniera tale da togliere alle parti qualsiasi potere dispositivo. Non si possono, quindi, prevedere né clausole di rinuncia né riduzioni dell'alea, tanto per fare due esempi. Resta da verificare se, nel determinare i prezzi dei materiali, si terrà anche conto degli aumenti subiti dai trasporti.

Quanto al rapporto tra le nuove disposizioni e l'art. 1467 cod. civ. (risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta), tale rimedio non sembra utilizzabile ove basato sull'aumento dei materiali, avendo il legislatore apprestato uno strumento ad hoc per quest'evenienza. Circa le modalità che le imprese debbono seguire per richiedere la revisione, esse non possono essere che la "riserva", secondo le previsioni dell'art. 165 DPR 554/1999. La precedente normativa, che si riferiva alla domanda dell'impresa, era eccezionale. Ma, se i lavori sono stati già ultimati, è sufficiente una richiesta scritta. Per quanto riguarda le varianti, il termine di riferimento iniziale resta sempre l'anno dell'offerta, a meno che non vi sia stato un aggiornamento dei prezzi dei lavori variati, nel qual caso il confronto, ai fini della ricerca della percentuale di variazione, slitta in avanti.

## **Quesito n. 2**

Si riporta la richiesta formulata: *“Per il calcolo e la liquidazione di quanto spetta all'impresa a seguito dell'applicazione delle variazioni percentuali di cui al decreto in oggetto (d.M. 30.6.2005), occorre attendere che il Ministero emani una circolare per chiarire criteri e metodi di accesso al rimborso?”*

Come visto, la misura compensativa (trattasi di rimborso) si applica relativamente ai soli lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1/1/2004 (art. 26 comma 4-quinquies) a condizione che il prezzo dei materiali da costruzione abbia subito, per eventi eccezionali, un aumento o diminuzione superiore al 10% rispetto al prezzo corrente relativo all'anno di presentazione dell'offerta (art. 26 comma 4-ter).

L'attuazione del provvedimento implica una serie di adempimenti a carico delle stazioni appaltanti, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, e in taluni casi eventuali, delle Regioni.

In particolare, le stazioni appaltanti dovranno aggiornare i propri prezziari ogni anno. In caso di inadempimento, i prezziari possono essere aggiornati dalle articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le Regioni (art. 26 comma 4-sexies).

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha il compito di accertare l'eventuale aumento o riduzione di oltre il 10%, previo confronto tra la rilevazione effettuata nel mese di giugno 2005 (e negli anni successivi, a cadenza annuale) e quella effettuata nell'anno precedente. Le rilevazioni ministeriali terranno conto anche dei dati dell'Istat e delle Camere di Commercio. Ora, il d.M. 30 giugno 2005 ha provveduto in tal senso: a seguito dell'accertamento, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti procede alla definizione della compensazione in aumento o in diminuzione (art. 26 comma 4-bis) solo per la percentuale eccedente il 10 per cento.

Le stazioni appaltanti paiono dunque legittimate ad applicare immediatamente le disposizioni in esame, garantendo la copertura finanziaria tramite i fondi e secondo le modalità prescritte dall' art. 26, comma, 4-sexies, quindi:

- utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

- utilizzare le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata (l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso).

Non solo. L'adeguamento del prezzo per effetto dell'aumento del costo dei materiali può essere assimilato a tutti gli effetti al corrispettivo contrattuale, essendo un effetto legale mirato appunto alla maggiorazione di detto corrispettivo in ragione del verificarsi di eventi obiettivi di carattere eccezionale.

La sostanziale assimilabilità dell'adeguamento del corrispettivo al corrispettivo medesimo sembra poter determinare l'applicabilità al primo della medesima disciplina, che il capitolato generale, agli artt. 29 e 30, stabilisce per il secondo, relativamente ai ritardi nei pagamenti.

L'applicabilità di tali norme comporta, come noto, un primo periodo di franchigia, un secondo periodo del ritardo nel quale sono dovuti gli interessi al tasso legale ed, infine, nel caso di ulteriore ritardo, un terzo periodo, nel quale sono dovuti gli interessi moratori al tasso stabilito annualmente dal ministero delle infrastrutture, ai sensi dell'art. 26, comma 1 della legge n. 109/1994.

Sorge il problema circa il momento di decorrenza del primo termine, e cioè quello di franchigia, che relativamente al pagamento degli acconti, viene fatto decorrere dalla maturazione dello stato di avanzamento dei lavori, e cioè dal momento in cui, in base ai registri contabili, viene raggiunto l'importo contrattualmente stabilito per l'emissione di tale documento.

Applicando analogicamente tale principio al nostro caso, sembra potersi sostenere che, immediatamente dopo l'emissione del decreto l'amministrazione debba emettere un SAL relativo all'adeguamento del prezzo dei materiali, con specificazione delle quote di incidenza del materiale sulle intere lavorazioni oggetto dello stesso SAL, e successivamente procedere all'emissione del certificato di pagamento ed al relativo pagamento. Il dies a quo, perciò, può ragionevolmente identificarsi nella pubblicazione del decreto.

Nei casi di collaudo già intervenuto, o comunque nei casi di già intervenuta redazione del conto finale nei quali perciò la contabilità è definitivamente chiusa, l'amministrazione dovrà procedere alla compilazione di un autonomo documento contabile, nel quale siano esplicitate le modalità di determinazione dell'adeguamento, onde consentire all'interessato di comprendere l'iter seguito ed eventualmente contestarlo nelle competenti sedi giurisdizionali (giudice ordinario o collegio arbitrale).

**Quesito n. 3**

Si riporta la richiesta formulata: *“Qualora il prezzo del ferro aggiudicato all’impresa risultasse superiore a quello medio rilevato dal Ministero nella tabella pubblicata sul decreto, si applica ugualmente la variazione percentuale in aumento? O occorre applicare una variazione percentuale in riduzione? E in quale misura?”*

La compensazione spettante all’appaltatore si applica al prezzo dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni contabilizzate, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, nell’anno solare precedente a quello di rilevazione. Trattandosi di rimborso (tecnicamente chiamato “compensazione”), non dovrebbe conseguire a favore dell’impresa ove il prezzo aggiudicato ad essa risultasse superiore a quello medio stabilito dal Ministero. Non pare potersi desumere dalla normativa richiamata la possibilità di una variazione percentuale in riduzione, attesa la rilevazione “media” dei prezzi da parte del d.M. La soluzione rimane comunque perplessa, alla luce della carenza di indicazioni normative e dell’utilizzo atecnico del meccanismo compensativo da parte delle disposizioni in esame.

**Quesito n. 4**

Si riporta la richiesta formulata: *“Qualora il prezzo previsto in progetto (e conseguentemente aggiudicato all’impresa con il ribasso d’asta offerto) sia un prezzo comprensivo di trasporto, posa, sfrido, utile d’impresa, sicurezza cantiere, ecc. e dagli elaborati progettuali non si può rilevare il prezzo della sola fornitura del ferro perché non compare nell’elenco dei prezzi a piè d’opera e neanche fra le analisi dei prezzi, come si può ricavare il prezzo in fornitura del materiale su cui applicare la variazione percentuale? Si può desumere dal prezziario regionale originario del prezzo previsto in progetto? Si deve applicare il prezzo medio fissato dal Ministero nella tabella allegata al decreto in oggetto? Si deve fare un’indagine di mercato sul prezzo vigente alla data di presentazione dell’offerta?”*

Dalle disposizioni dell’art. 26 l. n. 109 del 1994, come modificate dalla legge finanziaria 2005, non è chiarito se per ciascun materiale deve essere stabilito un prezzo unico per tutto il territorio nazionale o se si possono quotare i prezzi suddivisi per regioni. Atteso che gli ex Provveditorati alle OO.PP. rilevano i prezzi correnti dei materiali, sarebbe stato preferibile un sistema di quotazioni più aderente alle realtà locali, e ciò



anche per coerenza con il comma 4-septies, che impone un prezzario addirittura per ogni ente aggiudicatore. Il d.M. 30 giugno 2005 ha invece stabilito i prezzi medi dei materiali “più significativi”.

Al riguardo è utile consultare la **Circolare ANCE 28/2/2005 n. 5** (Art. 1, comma 550 legge n. 311/ 2004 (legge finanziaria 2005), contenente la disciplina delle variazioni di prezzo relative ai materiali da costruzione) al punto 4.2 (Il caso del prezzo onnicomprensivo di una lavorazione, di cui il materiale è una soltanto delle componenti). Secondo tale testo, può accadere che, nell'ambito di un appalto, l'elenco prezzi contrattuale stabilisca il prezzo del singolo specifico materiale oggetto successivamente di incrementi; in tal caso, l'applicazione del meccanismo *de quo* risulta estremamente semplice, poiché si tratterà di applicare la percentuale di incremento rilevata dal Ministero al prezzo contrattuale.

Nella maggior parte dei casi, invece, **il prezzo del singolo materiale costituisce una componente di un prezzo contrattuale più onnicomprensivo**; in tal caso, sorge il **problema di scorporare** e quantificare il prezzo del singolo materiale rispetto al prezzo di cui esso è singola, specifica componente.

Il problema, in tal caso, trova agevole soluzione, con il ricorso alle analisi di prezzo che, come è noto, oggi generalmente formano parte integrante di ogni progettazione: attraverso l'analisi, pertanto, risulta possibile rilevare la percentuale di incidenza del singolo materiale rispetto al prezzo contrattuale più generale e, perciò, stabilirne l'esatta entità ai fini del suo adeguamento.

Qualora, invece, non sia possibile avvalersi della specifica analisi del prezzo potrà farsi ricorso a nuove regolari analisi redatte dal direttore dei lavori ed approvate dal responsabile del procedimento, in analogia a quanto previsto per la determinazione dei nuovi prezzi, ai sensi dell'art. 136 comma 1 lettera c) del DPR n. 554/1999.

Relativamente al *quantum*, sono ipotizzabili due modalità:

1) si può ritenere, in aderenza al tenore letterale della norma, che l'adeguamento vada applicato sul prezzo a base di appalto, e perciò sul prezzo al lordo del ribasso offerto dall'aggiudicatario.

Tale impostazione trova il suo fondamento giuridico nella considerazione che il ribasso (sia in termini di ribasso percentuale sull'importo a base d'asta, sia in termini di offerta a prezzi unitari) fu a suo tempo formulato nel presupposto della invariabilità dei costi, o quantomeno della loro variabilità prevedibile in ragione del normale andamento

inflattivo. In questi termini, sembra poter trovare piena applicazione il principio della manifestazione di volontà negoziale ``rebus sic stantibus``, per cui in presenza di un evento eccezionale sopravvenuto il presupposto giustificativo del ribasso a suo tempo offerto viene meno e l'adeguamento va riconosciuto in misura piena sulla base della nuova situazione determinatasi;

2) un sistema alternativo, che ha il pregio di evitare incertezze e di omogeneizzare l'entità del compenso indipendentemente dall'importo del prezzo di progetto, potrebbe essere il seguente:

- applicazione della percentuale dell'incremento di prezzo, depurata del 10%, alla quantità di materiale effettivamente impiegata nelle lavorazioni contabilizzate, moltiplicata per il prezzo del materiale rilevato dal decreto ministeriale al momento dell'offerta.

In tal modo, infatti, si può evitare il problema sopra visto delle analisi di prezzo, eventualmente necessarie per individuare il prezzo del materiale rispetto al prezzo contrattuale onnicomprensivo.

Così, ad esempio, supponendo che il prezzo medio di un materiale, rilevato dal decreto nell'anno di presentazione dell'offerta, sia 100 Euro e nell'anno di contabilizzazione dei lavori si sia registrato un incremento pari al 30%, l'aumento che dà luogo a compensazione è pari a Euro 20 che, in termini assoluti, corrisponde alla percentuale di aumento depurata del 10% (in altri termini, si prescinde dal prezzo oggetto dell'offerta e si tiene conto in valore assoluto del prezzo rilevato dal decreto al momento dell'offerta stessa e del suo incremento).

A questo punto occorrerà moltiplicare il valore assoluto 20 per le quantità di materiale effettivamente contabilizzato (es. 1.000 kg. di acciaio x Euro 20 = Euro 20.000).

Il testo della riserva, relativa a tale modalità di quantificazione è contenuto all'allegato 2.

Può accadere che le quantità di materiale non risultino direttamente dal registro di contabilità, in quanto il materiale stesso è ricompreso in una lavorazione più ampia

(es. acciaio nell'impalcato). In tal caso, occorrerà che il direttore dei lavori stabilisca l'incidenza del materiale sulla lavorazione, ricavandola dai disegni costruttivi.

Al riguardo si ricorda che la Regione Piemonte, alla luce di quanto previsto dall'art. 14, comma 1 della L.R. 18/84 e dell'art. 25, comma 1, del relativo regolamento di attuazione, promulgato con D.P.G.R. del 29/04/1985, n. 3791, ha disposto la realizzazione di un elenco prezzi regionale, quale strumento di riferimento e di indirizzo per gli operatori pubblici e privati del settore. Considerato che la Regione Piemonte si è impegnata a promuovere l'adozione, per le opere e i lavori pubblici da eseguirsi nel territorio regionale, del prezzario su citato anche mediante specifici atti normativi, la relativa deliberazione è rivolta a tutti gli operatori economici pubblici e privati che operano nell'ambito del territorio della regione, **affinché applichino i prezzi di riferimento in modo da uniformare i relativi comportamenti**; ciò anche alla luce del disposto normativo conseguente alla riforma costituzionale di cui alla Legge n. 3/2001. Tenuto conto che le singole voci rappresentano i requisiti e le caratteristiche minimi richiesti dalla pubblica amministrazione per l'esecuzione dei lavori, nel caso vengano adottati prezzi e voci diversi, gli stessi dovranno essere giustificati dal progettista incaricato, con uno specifico documento di analisi prezzi nel quale, per quanto concerne i prezzi desunti dal Prezzario regionale, si riportino i relativi articoli di riferimento, mentre, per quelli non perfettamente corrispondenti sia in termini descrittivi che economici, si dovrà puntualmente riportare la specifica e dettagliata analisi. In particolare le voci elementari che costituiscono le analisi dovranno essere desunte dal Prezzario Regionale; nel caso in cui le stesse non siano corrispondenti, si dovrà procedere ad apposita analisi acquisendo, ove del caso, almeno 3 listini o preventivi, previa indagine di mercato.

I computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono redatti applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi adottati per il progetto definitivo, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità.

Si ricorda infine che nella elaborazione del progetto, il professionista deve effettuare le scelte delle lavorazioni, delle metodologie di esecuzione dei lavori e disporre le opportune analisi dei costi, in base allo specifico cantiere che si dovrà realizzare. Le responsabilità del progetto, delle scelte per la realizzazione delle opere e dei prezzi utilizzati, resta quindi di esclusiva competenza ed a totale carico del progettista. Il prezzario regionale, costituendo pertanto guida e riferimento all'attività progettuale,

fornisce un opportuno supporto all'attività del tecnico progettista. Esso contempla infatti, come già precisato, esclusivamente i requisiti e le caratteristiche minime attinenti alle singole forniture o lavorazioni; fornisce cioè, in generale, voci e prezzi applicabili a situazioni con caratteristiche medie che non sempre sono riscontrabili e direttamente applicabili ad ogni realtà. Conseguentemente a quanto sopra precisato **anche le offerte prodotte dalle imprese in occasione di pubblici appalti devono intendersi riferite ed attinenti ai prezzi di mercato alla data dell'offerta, così come formulati nel progetto.**

### **Quesito n. 5**

Si riporta la richiesta formulata: *“Sull'aumento eventualmente riconosciuto all'impresa occorre applicare il ribasso d'asta offerto in sede di gara?”*

Come evidenziato al punto 4 relativamente al *quantum*, sono ipotizzabili due modalità:

1) si può ritenere, in aderenza al tenore letterale della norma, che l'adeguamento vada applicato sul prezzo a base di appalto, e perciò sul prezzo al lordo del ribasso offerto dall'aggiudicatario.

Tale impostazione trova il suo fondamento giuridico nella considerazione che il ribasso (sia in termini di ribasso percentuale sull'importo a base d'asta, sia in termini di offerta a prezzi unitari) fu a suo tempo formulato nel presupposto della invariabilità dei costi, o quantomeno della loro variabilità prevedibile in ragione del normale andamento inflattivo. In questi termini, sembra poter trovare piena applicazione il principio della manifestazione di volontà negoziale *“rebus sic stantibus”*, per cui in presenza di un evento eccezionale sopravvenuto il presupposto giustificativo del ribasso a suo tempo offerto viene meno e l'adeguamento va riconosciuto in misura piena sulla base della nuova situazione determinatasi;

2) un sistema alternativo, che ha il pregio di evitare incertezze e di omogeneizzare l'entità del compenso indipendentemente dall'importo del prezzo di progetto, potrebbe essere il seguente:

- applicazione della percentuale dell'incremento di prezzo, depurata del 10%, alla quantità di materiale effettivamente impiegata nelle lavorazioni contabilizzate,

moltiplicata per il prezzo del materiale rilevato dal decreto ministeriale al momento dell'offerta.

Come suggerito dalla **Circolare ANCE 28/2/2005 n. 5** le due soluzioni paiono entrambe possibili, nel silenzio della normativa di riferimento.